



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                                     |            |           |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/>            | SPINIELLO  | MODESTINO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/>            | CIANGIULLI | TERESA    | Giudice               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PARISI     | DOMENICO  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/>            |            |           |                       |
| <input type="checkbox"/>            |            |           |                       |
| <input type="checkbox"/>            |            |           |                       |
| <input type="checkbox"/>            |            |           |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1153/2018  
depositato il 27/08/2018

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 16/1T/002871/000/P001 IMP. IPOTECARIA 20  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 16/1T/002871/000/P001 IMP. CATASTALE 20  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:  
TAURASI FRANCESCO  
VIA FONTANELLE 8 83040 GESUALDO. AV

difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA-ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 1153/2018

UDIENZA DEL

06/12/2018 ore 11:00

N°

1465/2018

PRONUNCIATA IL:

06/12/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19/12/2018

Il Segretario

Antonio Irbriano

9

Col presente ricorso il sig. Taurasi Francesco nato a Gesualdo il 02.10.1952 ed ivi residente in via Fontanelle 8 , rappresentato e difeso dal Dr. Castellano Vincenzo si oppone all'avviso di liquidazione/irrogazione di sanzioni n. 16/IT/002871/000/p001 notificato il 20.02.2018 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Avellino richiede il pagamento di euro 8.136,00 per maggiori imposte ipotecarie e catastali dovute sull'atto di compravendita stipulato il 19.09.16 per notar Romei rep. N. 43681/19837 reg.to il 11.10.2016 al n. 2871 serie IT con il quale acquistava dalla Taurasi gioielli srl, di cui è socio, alcuni beni immobili ubicati alla località Carpignano del Comune di Grottaminarda classificati nelle categorie catastali D/8 , C e C/3 al prezzo dichiarato di euro 212.960,00.

In sede di registrazione venivano richieste le agevolazioni fiscali in misura fissa ex art.1 commi da 115 a 120 della legge 208/2015 . L'Agenzia delle Entrate in sede di controllo non riconosceva il diritto a dette agevolazioni applicando l'imposta fissa di Registro di euro 200 , l'imposta proporzionale del 3% per l'imposta ipotecaria e dell'1% per l'imposta catastale essendo oggetto di cessione al socio un bene strumentale per natura , utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività dell'impresa ( art. 43 comma 2 TUIR di cui al DPR 917/1986 ).

Eccepisce il contribuente 1) la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione (ex cassazione n. 22803/2015); 2) la carenza di contraddittorio ( cassaz. n. 19667/2014; 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis del DPR 600/73 in materia antielusiva -per mancata richiesta di chiarimenti ; 4) nel merito la infondatezza della pretesa fiscale con errata classificazione dei beni oggetto della compravendita . A tal fine afferma che i beni de quo non sono beni strumentali usati per l'attività d'impresa ma beni con destinazione strumentale a disposizione . Asserisce che la società esercita esclusivamente attività di vendita al dettaglio di prodotti di oreficeria alla via Fontana Angelica n. 1 di Ariano Irpino .Aggiunge che l'immobile sin dal 2001 è stato concesso in fitto a terzi come risulta dai contratti e dalle relative fatture che allega agli atti . Chiede l'annullamento dell'atto impositivo con condanna alle spese .

L'Agenzia delle Entrate di Avellino nelle controdeduzioni prodotte in sede di costituzione in giudizio disattende tutte le eccezioni in diritto e nel merito della controversia sollevate dalla ricorrente . In particolare osserva 1) che l'atto è stato ritualmente sottoscritto da funzionario delegato , 2) che il contraddittorio non è obbligatorio nella fattispecie non trattandosi di imposte c.d." armonizzate " e di accertamento conseguente a PVC , 3) che non occorrono chiarimenti in quanto la normativa in materia di agevolazioni fiscali richiamata esclude l'applicazione delle agevolazioni fiscali richieste . Nel merito osserva che dai contratti di locazione prodotti in allegato dalla ricorrente risulta che a partire dal 2012 gli stessi non sono stati rinnovati per cui è da presumersi che gli stessi siano entrati nella piena disponibilità della società al fine dell'attività di produzione propria d'impresa . Aggiunge che nell'oggetto sociale risulta( visura presso la CCIAA di Avellino ) che la

società ha anche l'attività di compravendita di immobili per cui i beni ceduti sono riconducibili all'attività d'impresa .Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese .

Il contribuente con successive memorie insiste sulle eccezioni di cui al ricorso originario e rappresenta che la società venditrice non ha mai esercitato attività d'impresa negli immobili oggetto della vendita e che per l'esercizio di attività di produzione e lavorazione di oggetti preziosi occorre una speciale autorizzazione da parte della questura che nella fattispecie non è mai esistita . Aggiunge che non ha mai esercitato attività di compravendita immobiliare nonostante nell'oggetto sociale era previsto anche l'esercizio di detta attività ed invita l'ufficio a fornire prove al contrario . Ritiene infine false alcune affermazioni dell'ufficio in ordine all'utilizzo dei beni in oggetto per l' esercizio proprio dell'impresa .

Anche l'Agenzia delle Entrate produce memorie illustrative confermando la natura di beni strumentali per natura dei beni inclusi nel complesso artigianale di Carpignano oggetto della vendita facendo riferimento al fine di una giusta interpretazione della normativa agevolativa allo studio del notaio Paolo Tonalini .Conclude nel ribadire che i beni assegnati al socio Francesco Taurasi con l'atto notarile citato siano qualificabili come strumentali di proprietà della società utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa .

Nella odierna seduta in pubblica udienza le parti in causa insistono nelle rispettive richieste e si riportano agli atti processuali.

#### MOTIVAZIONE

Successivamente la commissione in camera di consiglio definitivamente pronunciando , esaminata attentamente la documentazione agli atti preliminarmente ritiene infondate tutte le eccezioni in diritto sollevate dal contribuente nel ricorso . In particolare osserva che 1) l'atto impositivo risulta essere ritualmente sottoscritto dal funzionario Vincenzo Marrazzo su delega del Direttore provinciale dell'Ufficio ; osserva che l'allegazione dell'atto di delega non è necessaria in quanto può essere richiesta dal giudice in qualsiasi momento in cui dovesse sorgere contestazione specifica da parte del contribuente o dovessero sussistere dubbi in ordine alla sua legittimità ; ciò in conformità ad ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia . 2) che l'atto è sufficientemente motivato in quanto l'ufficio ha indicato con chiarezza la normativa in base alla quale ha proceduto alla liquidazione delle maggiori imposte dovute e al disconoscimento delle agevolazioni richieste . 3) che in linea generale il contraddittorio non è obbligatorio nelle controversie tributarie a meno che lo stesso non sia specificatamente previsto dalla normativa ; nella fattispecie oggetto della controversia è la corretta interpretazione di alcune norme relative alla applicazione

9

3

o meno di agevolazione fiscali in tema di imposte di registro , ipotecarie e catastali per cui ogni confronto tra le parti può ritenersi superfluo .

Nel merito della controversia la commissione osserva che la citata normativa in tema di agevolazioni fiscali per i beni acquistati dalla società da parte di soci prevista dalla finanziaria 208/2015 innanzitutto prescrive la esistenza della qualità di socio alla data del 30.11.2015 nonché la redazione del rogito di cessione entro il 30.09.2015. Nella fattispecie il Sig. Taurasi Francesco ha proceduto all'acquisto dei beni in data 19.09.2016 e non esiste agli atti prova contraria relativa alla qualifica di socio in data 30.11.2015 . La stessa legge , all'art. 1 , nei commi da 115 a 120 prevede le agevolazioni in oggetto per le vendite di beni "diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti o professioni o dell'impresa da parte del possessore " o " beni non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" . Orbene , con la documentazione esibita, parte ricorrente da prova che detti beni ubicati in comune di Grottaminarda pur avendo tutte le caratteristiche di beni strumentali per l'esercizio di attività di produzione artigianale sin dal 2001 e fino al 2012 sono stati dati in locazione a terzi per cui è da escludere che in dette annualità gli stessi fossero utilizzati direttamente per il processo produttivo dalla Taurasi gioielli srl . Per gli anni dal 2012 al 2016 esiste agli atti una semplice affermazione di presunzione semplice dell'ufficio in ordine ad una possibile utilizzazione degli stessi come beni strumentali all'attività di produzione e lavorazione di prodotti di oreficeria e null'altro .Il contribuente sostiene a ragione che per l'esercizio di detta attività di produzione e lavorazione occorre una specifica autorizzazione concessa dalla questura ( licenza TULPS) che non esiste e non è mai stata richiesta in quanto la effettiva ed unica attività della società consiste nella vendita al dettaglio di prodotti di oreficeria nell'unica sede di via Fontana Angelica 1 ad Ariano Irpino . La commissione ritiene giustificata la doglianza del contribuente in ordine ad una affermazione dell'ufficio non suffragata da alcuna prova certa o da documentazione probante . Si tratta quindi nella fattispecie di beni di proprietà della società che pur rientrando nel patrimonio societario non costituiscono beni strumentali usati nell'esercizio dell'attività di impresa . Inoltre l'ufficio rileva che da consultazione eseguita presso la CCIAA di Avellino risulta che nell'oggetto sociale della società rientra anche l'attività immobiliare però , anche su specifica richiesta del contribuente nelle memorie nulla esibisce a prova della effettivo svolgimento di attività facilmente riscontrabile in quanto trattasi di operazioni tutte soggette a registrazione e quindi di pubblico dominio . Difatti non è concepibile ritenere che la società in oggetto svolga anche attività nel settore immobiliare senza che per svariate annualità non risulta effettuata alcuna operazione . L'attività di locazione degli immobili in oggetto fino al 2012 deve intendersi infatti come una normale attività volta al conseguimento di redditi accessori con l'utilizzo di beni acquistati a fini di investimento . Dalla stessa certificazione camerale si rileva che l'attività principale della società consiste nella lavorazione e fabbricazione di oggetti di

g  
h

oreficeria mentre l'attività secondaria consiste nella vendita al dettaglio di detti beni, attività entrambe svolte esclusivamente presso la sede legale di via Fontana Angelica 1 ad Ariano Irpino . Aggiunge la commissione che sempre dalla stessa certificazione risulta un elenco relativo a numerose attività previste dall'oggetto sociale tra le quali anche quella relativa ad attività immobiliare . In ogni caso pur se si volesse considerare effettivamente svolta anche l'attività immobiliare ( ma non esiste alcuna prova di tale esercizio , si ribadisce ) , i beni di cui alla vendita de quo costituiscono beni-merce anch'essi oggetto delle agevolazioni fiscali . Ritiene in conclusione la commissione che il ricorso deve essere accolto nel merito . Ad abundantiam rappresenta che lo stesso studio del notaio Paolo Tonalini richiamato dall'ufficio afferma che possono essere oggetto dell'agevolazione gli immobili strumentali per natura concessi in locazione non direttamente utilizzati dall'impresa , gli immobili merce e gli immobili patrimonio . Stante la difficoltà interpretativa della normativa richiamata si compensano le spese di giudizio .

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese .

Avellino 06.12.2018

Il Presidente -relatore

